



**AUDIZIONE FIAVET CONFCOMMERCIO - FEDERAZIONE ITALIANA
ASSOCIAZIONE IMPRESE VIAGGI E TURISMO
COMMISSIONE X CAMERA DEI DEPUTATI 02.08.2023
PROPOSTE DI LEGGE C997 CARAMANNA E C1269 ANDREUZZA
-TURISMO ACCESSIBILE-**

Onorevole Presidente della Commissione, Onorevoli Deputati,

le due proposte di legge per le quali veniamo auditi sostengono valori e principi che fanno parte dello stesso patrimonio culturale della FIAVET.

Negli oltre 60 anni della sua storia la Federazione ha da sempre ritenuto che il fenomeno turistico debba essere declinato in forma di economia utile anche sotto l'aspetto sociale, superando barriere territoriali ed ideologiche e consentendo all'uomo, nella sua concezione ontologica e di cittadino dello stato di diritto, di esprimere la propria personalità e di esercitare le libertà fondamentali frutto delle conquiste raggiunte dalle democrazie moderne.

Pertanto, non possiamo che plaudire a tali proposte legislative.

Entrando nello specifico, al solo fine di contribuire a che le proposte pervengano all'approvazione del Parlamento, ci permettiamo di svolgere alcune osservazioni.



Quanto alla proposta di legge **C. 997** -On. Caramanna ed altri, riteniamo che l'impostazione focalizzata sugli operatori che esercitano le professioni turistiche come individuate all'art. 6 del Codice del Turismo -D.Lgs. 79/2011- possa portare ad un'applicazione riduttiva degli obblighi informativi e dell'ambito di operatività soggettivo del testo normativo, tale da non pervenire a quella complessiva e necessaria regolamentazione del turismo accessibile coinvolgente tutti gli attori del turismo, a principiare dalle imprese turistiche come definite dall'art. 4 del medesimo Codice del Turismo, di cui invece non si trova menzione nella proposta di legge in commento.

Sempre nell'art. 3 della proposta di legge al II comma, si prevede l'obbligo, esclusivamente per le professioni turistiche, di rendere le informazioni previste dagli articoli 34-37 del Codice del Turismo, che in realtà sono le informative precontrattuali e contrattuali che l'organizzatore di viaggi e l'agenzia intermediaria devono fornire nell'ambito della vendita dei pacchetti di viaggio.

Anche in questo senso, la norma appare disallineata con l'indicazione del I comma che si riferisce solo alle professioni turistiche.

Quanto all'art. 4, il riferimento inserito alle strutture recettive previste dall'art. 8 sempre del Codice del Turismo, deve a nostro avviso essere modificato, in



quanto tale disposizione è stata dichiarata incostituzionale dalla Sentenza 2-5 aprile 2012 n. 80.

Passando alla proposta di legge n. **C. 1269** dell'On. Andreuzza ed altri, si ritiene che l'impianto normativo sia invece più rispondente a quell'ottica di disciplina generale e di coinvolgimento di tutti gli attori del turismo che, a nostro avviso, è il presupposto della corretta regolamentazione della materia, affinché essa abbia un impatto effettivo ed utile.

L'art. 4, infatti, individua come soggetti a cui sono destinati gli obblighi relativi alla predisposizione delle misure per assicurare l'esercizio del turismo accessibile inclusivo, sia le imprese turistiche che gli operatori delle professioni turistiche.

Quanto in particolare all'art. 7 "agevolazione per l'acquisto di servizi turistici", non si può che condividere la previsione del credito d'imposta nella misura del 30% previsto per i soggetti acquirenti dei pacchetti, ma si ritiene equo, ed in tal senso si invita questa Commissione e gli Onorevoli Deputati, a valutare l'inserimento anche di incentivi per il comparto delle agenzie di viaggi e del tour operating per costruire pacchetti di viaggio di turismo accessibile che non devono ovviamente creare discriminazione con gli altri pacchetti o ghettizzare



l'offerta di questo settore specifico, ma che possano assicurare da subito l'attuazione della legge, in vista di una necessaria progressione temporale per consentire a tutti i fornitori dei servizi turistici (alberghi, vettori, musei, trasporti locali, ristoranti, ecc.) di adeguare le loro strutture abbattendo barriere architettoniche ed adottando tutte le misure previste dalla legge per conformarsi all'esercizio del diritto del turismo accessibile.

A riguardo si ritiene utile segnalare che proprio l'agenzia di viaggi, sia nella attività di intermediazione delle singole strutture o fornitori dei servizi, sia nell'ambito della scelta dei servizi da includere in un pacchetto di viaggio da essa organizzato, rappresenta il fondamentale trait d'union tra l'offerta generalizzata dei servizi turistici e l'offerta organizzata, elemento che conferma il valore aggiunto insostituibile della professionalità umana e relazionale degli agenti di viaggio rispetto al panorama della sovradigitalizzazione di tale mercato, confermando la necessità di intervenire con incentivazioni anche nel segmento dell'organizzazione dell'offerta turistica e dei pacchetti.

Un'ultima osservazione.

In entrambe le proposte di legge non è prevista una norma transitoria, che si ritiene invece necessaria per pianificare e programmare da un punto di vista



temporale la messa a norma e conformità delle strutture e dei servizi dei fornitori turistici alle misure previste dalla emananda normativa per il turismo accessibile, prevedendo in una fase 2, l'entrata in vigore delle disposizioni riguardanti specificatamente le agenzie di viaggi ed i tour operator che vendono o pacchettizzano tali servizi; ciò per evitare di anticipare impegni e norme in realtà nei fatti difficilmente o solo parzialmente attuabili.

Con questo ho concluso e Vi ringrazio ancora del paziente ascolto e resto a disposizione per eventuali richieste di chiarimento.